



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 261

della Giunta comunale

Oggetto: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE RIFUGIO CAMPEL - P.ED. 143 E P.F. 614/2 C.C. VILLAMONTAGNA. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL DOCUMENTO PRELIMINARE PER IL FINANZIAMENTO (D.P.F.) AL FINE DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PROVINCIALE SUL FONDO DI SVILUPPO LOCALE DI CUI ALL'ART. 16, COMMA 3 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 36/1993 E SS.MM. - IMPORTO EURO 2.550.000,00 - OPERA 6798.

Il giorno 09.10.2026 ad ore 09:10 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: Sindaco **IANESELLI FRANCO**
Vicesindaca **BOZZARELLI ELISABETTA**
Assessora **BAGGIA MONICA**
Assessore **BRUGNARA MICHELE**
Assessore **FERNANDEZ ANDREAS**
Assessora **FRIZZERA GIANNA**
Assessore **PEDROTTI ALBERTO**

Assenti: Assessora **CASONATO GIULIA**

e pertanto complessivamente presenti n. 7, assenti n. 1, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il Sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 5533/2026 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che l'Amministrazione comunale intende restituire alla comunità il Rifugio Campel - sito a monte dell'abitato di Villamontagna, identificato dalla p.ed. 143 C.C. Villamontagna, di proprietà comunale gravata dal vincolo di uso civico a favore dell'Amministrazione separata degli usi civici (ASUC) di Villamontagna, attualmente in condizioni di forte degrado e chiuso da un lungo periodo;

precisato che il Rifugio Campel è una struttura costruita da volontari (il Gruppo Alpini) negli anni '70 con materiali per lo più di recupero e articolata sostanzialmente su due piani: a piano terra si trova il bar-ristorante con i relativi spazi di servizio, al primo piano la sede degli alpini con cucina, spazi per il gestore e servizi igienici; all'esterno si trova un cortile con alcuni posti auto ed una tettoia per il riparo dei tavoli all'aperto;

atteso che l'Amministrazione ha intrapreso con ASUC un percorso che ha portato alla condivisione dei principi sulla base dei quali sviluppare una proposta di intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio con contestuale ampliamento attraverso un concorso di progettazione;

dato atto che l'espansione dell'edificio, tenendo conto della conformazione del territorio, caratterizzato da terreni in forte pendenza, ad eccezione dell'immediato intorno dell'edificio esistente, sarà realizzata verso ovest e verso nord, comportando un modesto aumento dello sbancamento di roccia;

atteso che si prevede di realizzare una struttura adibita alle seguenti attività:

- ristorazione: in linea di massima al piano terra dell'edificio con ingresso, sala ristorante con attigua zona bar, cucina e servizi igienici e al piano interrato con dispensa per la cucina;
- aggregazione: al piano primo, con una sala per l'ASUC ed una per il locale gruppo alpini con cucina (con ingresso anche dall'esterno sfruttando la presenza del salto di roccia già presente nell'edificio esistente) e servizi igienici a servizio delle attività di aggregazione;
- deposito a servizio delle Associazioni al piano sottotetto, con ingresso dal vano scale ed eventuale ingresso sul lato nord sfruttando il dislivello roccioso;

posto che il concetto architettonico alla base della proposta di intervento prevede di organizzare le funzioni aperte al pubblico, come la sala da pranzo e la zona bar e le due sale al piano superiore, verso sud, dotandole di grandi vetrate per godere al massimo delle viste privilegiate, relegando le parti di servizio e di connettività verticale sulla parte di edificio a nord, contro la montagna e priva di vista panoramica. Si prevede inoltre di dotare la struttura di pannelli fotovoltaici e di realizzare gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione con l'ausilio di pompe di calore e/o impianti a biomassa;

dato atto che l'Amministrazione comunale per il presente intervento intende richiedere il finanziamento a valere sulla quota integrativa del Fondo di cui all'art. 16, comma 3 bis della Legge provinciale n. 36/1993 e ss.mm. (cosiddetto Fondo Sviluppo Locale), secondo i criteri e le modalità fissate con deliberazione della Giunta provinciale 26.05.2025 n. 698;

considerato che il contributo provinciale corrisponde al 95% della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento: per la presente opera che prevede una spesa massima di 2.550.000,00 il contributo potrebbe essere pari ad euro 2.422.500,00;

rilevato che l'iter per il finanziamento provinciale prevede due diverse fasi:

1. l'ammissione a finanziamento, per la quale l'Amministrazione comunale deve trasmettere alla Provincia la relativa domanda tra l'altro corredata dalla documentazione prevista dall'allegato "Documento preliminare per il finanziamento" alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2207 di data 23 dicembre 2024 e l'attestazione inerente all'inserimento dell'intervento negli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente.

E' previsto che il provvedimento di ammissione a finanziamento fissi in un anno, prorogabile a due anni, dalla data di approvazione del medesimo provvedimento, il termine per la

presentazione della documentazione necessaria ai fini della concessione definitiva del finanziamento;

2. la concessione del finanziamento, per la quale l'Amministrazione comunale deve trasmettere alla Provincia il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera (PFTE), completo della verifica della progettazione di cui all'articolo 42 del D.Lgs. 36/2023, dell'accertamento della conformità urbanistica, di tutti i pareri, le autorizzazioni e i nulla-osta di legge o la dichiarazione che gli stessi sono stati acquisiti con esito positivo e senza modifiche al progetto dell'opera da finanziare, del parere tecnico-amministrativo ed economico di cui agli artt. 54 e 55 della L.p. 26/93 e s.m., nei casi previsti dalla normativa, dell'attestazione dell'Organo competente che non necessitano ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla-osta ovvero che non necessita alcun parere o autorizzazione o nulla-osta.

E' previsto che il provvedimento di concessione del finanziamento fissi il termine di avvio della procedura di affidamento dei lavori entro due anni, prorogabili, dalla data di approvazione del medesimo provvedimento di concessione, in caso di spesa ammessa di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro;

richiamata la summenzionata deliberazione della Giunta provinciale 23.12.2024 n. 2207 con cui è stato approvato il "Documento preliminare per l'avvio del procedimento di finanziamento" che declina l'elencazione e i contenuti degli elaborati minimi necessari per l'avvio del procedimento di ammissibilità al contributo, dando atto che l'elaborazione e la puntuale definizione del contenuto degli elaborati deve avvenire in ragione della peculiarità della singola opera o lavoro e della relativa complessità;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2026-2028, approvato con deliberazione consiliare 18.12.2025 n. 142 e nel bilancio 2026-2028 approvato con deliberazione consiliare 18.12.2025 n. 157 e successive variazioni; in particolare sono inserite le spese di progettazione, più precisamente "demolizione e ricostruzione del Rifugio Campel – concorso di progettazione – redazione PFTE" per l'importo di euro 180.000,00;

dato atto che l'intervento in oggetto, visto l'inquadramento urbanistico-edilizio riportato negli elaborati del DPF, risulta coerente con gli strumenti urbanistici in vigore;

atteso che la progettazione sarà sviluppata nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 24.11.2025 recante i Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi;

precisato come sopra riportato che l'intervento riguarda esclusivamente aree di proprietà comunale su cui è annotato il vincolo di uso civico a favore dell'Asuc di Villamontagna, nello sviluppo della progettazione sarà necessario procedere alla cancellazione del vincolo di uso civico su parte dell'area con modalità e tempistiche coerenti con la tempistica derivante dall'ammissione al finanziamento e dalla fase progettuale e realizzativa dell'opera;

atteso che la redazione del Documento preliminare per il finanziamento (DPF) è stata affidata a tecnico interno con incarico allegato alla nota 29.09.2026 prot. n. 357367;

visto quindi il Documento preliminare per il finanziamento, datato agosto 2026, che si attesta sull'importo complessivo di euro 2.550.000,00 così distinto:

A)	lavori		
A.1)	lavori a misura e in economia	euro	1.717.000,00
A.1.a)	di cui costi della manodopera	euro	450.000,00
A.2)	oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	euro	48.750,00
	sommano	euro	1.765.750,00
B)	somme a disposizione dell'Amministrazione aggiudicatrice per:		
B.1)	lavori esclusi dall'appalto da eseguire in economia ai sensi dell'art. 52 della L.p. 26/1993	euro	50.000,00
B.2.1)	compiti strumentali: rilievi, accertamenti e indagini in fase progettuale – S.A.	euro	2.500,00
B.2.2)	compiti strumentali: rilievi, accertamenti e indagini in fase progettuale – progettista	euro	2.500,00
B.3)	spostamenti e allacciamenti ai pubblici servizi	euro	2.000,00

B.4.1)	imprevisti i.v.a. compresa	euro	14.460,00
B.4.2)	rischio geologico i.v.a. compresa	euro	10.000,00
B.7)	accantonamento per il premio di accelerazione	euro	0,00
B.8.1)	spese tecniche (oneri previdenziali e fiscali compresi)	euro	250.000,00
B.8.2)	compensi incentivanti (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro	35.315,00
B.10.1)	spese per pubblicità e per opere artistiche	euro	2.000,00
B.11)	accertamenti di laboratorio e monitoraggi	euro	1.500,00
B.97.1)	accantonamento per revisione prezzi	euro	10.000,00
B.97.2)	lavori esclusi dall'appalto: opzioni	euro	0,00
B.99.1)	i.v.a. 22% su voci	euro	403.975,00
	A+B.1+B.2.1+B.2.2+B.3+B.7+B.10.1+B.11+B.97.1+B.97.2		
	sommano	euro	784.250,00
C)	totale	euro	2.550.000,00

atteso che nel quadro economico è prevista la voce B.8.2) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecnico-amministrative inerenti alla realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi degli artt. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m. e 5 bis della L.p. 2/2016;

dato atto, con riferimento all'art. 7, comma 3 della L.p. 2/2016, che in questa fase si ritiene maggiormente rispondente ad un più efficace raggiungimento dell'obiettivo la non suddivisione dell'opera in lotti in considerazione dell'esigenza di garantire unitarietà e speditezza nell'esecuzione, dell'omogeneità dell'intervento e della necessità di garantire l'efficiente realizzazione con sequenzialità e coordinamento delle varie fasi lavorative;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede le voci B.1) lavori esclusi dall'appalto da eseguire in economia ai sensi dell'art. 52 della L.p. 26/1993, B.2.1) compiti strumentali: rilievi, accertamenti e indagini in fase progettuale – S.A., B.2.2) compiti strumentali: rilievi, accertamenti e indagini in fase progettuale – progettisti, da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti, per le quali nelle fasi successive della progettazione saranno elaborate specifiche perizie di spesa;

atteso che si rinvia alla successiva fase progettuale dell'intervento la quantificazione degli oneri di gestione conseguenti alla realizzazione del medesimo;

atteso che il Servizio Edilizia pubblica con nota di data 10.09.2026 prot. n. 339071, ha trasmesso ad ASUC il DPF, per il rilascio del nulla osta per la richiesta di finanziamento, che la medesima ha rilasciato con nota di data 25.09.2026 prot. n. 354699 esprimendo parere favorevole rispetto al contenuto del DPF;

dato atto che la verifica della progettazione e l'acquisizione degli ulteriori pareri sull'intervento è rinviata, successivamente all'ammissione a finanziamento, all'approvazione del PFTE per la richiesta di concessione del contributo;

ritenuto necessario autorizzare fin d'ora le eventuali modifiche e integrazioni al DPF necessarie ai fini della procedura di ammissione al finanziamento provinciale, qualora non sostanziali e fermi restando la natura e la tipologia dell'intervento e l'importo complessivo dell'opera;

atteso che il DPF oggetto della presente deliberazione è costituito dagli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 364005/2026;

ritenuto quindi di approvare in linea tecnica il Documento preliminare per il finanziamento (DPF) in argomento, ai fini della richiesta di ammissione alla richiesta di contributo a valere sul Fondo di cui all'art. 16, comma 3 bis della Legge provinciale n. 36/1993 e ss.mm (cosiddetto Fondo Sviluppo Locale);

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m., all'opera in argomento è attribuito il CUP D63G26000010007;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1°

gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 142, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 18.12.2025 n. 157, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2025 n. 387, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 08.07.2026 n. 114;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 36/2023;
- le note istruttorie di data 29.09.2026 prot. n. 357367 e di data 05.10.2026 prot. n. 364005 e la nota di data 01.10.2026 del Servizio Edilizia pubblica;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2025 n. 387 relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2026-2028;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. per consentire l'invio in tempi brevi alla Provincia del DPF, ai fini del prosieguo dell'iter relativo alla concessione del finanziamento con le risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'art. 16, comma 3 bis della Legge provinciale n. 36/1993 e ss.mm (Fondo Sviluppo Locale);

a voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica, ai fini della richiesta di ammissione a finanziamento provinciale a valere sul Fondo di cui all'art. 16, comma 3 bis della Legge provinciale n. 36/1993 e ss.mm. (Fondo Sviluppo Locale), il Documento preliminare per il finanziamento (DPF) per la “demolizione e ricostruzione Rifugio Campel - p.ed. 143 e p.f. 614/2 c.c. Villamontagna”, opera n. 6798, datato agosto 2026, dell'importo complessivo di euro 2.550.000,00 costituito dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, che firmato dalla Segretaria generale forma parte

- integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che gli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1 sono tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 364005/2026;
 3. di autorizzare la presentazione della richiesta di ammissione al finanziamento provinciale di cui al punto 1.;
 4. di attestare che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2026-2028, approvato con deliberazione consiliare 18.12.2025 n. 142 e nel bilancio 2026-2028 approvato con deliberazione consiliare 18.12.2025 n. 157 e successive variazioni; in particolare sono inserite le spese di progettazione, più precisamente "demolizione e ricostruzione del Rifugio Campel – concorso di progettazione – redazione PFTE" per l'importo di euro 180.000,00;
 5. di dare atto che l'intervento in oggetto, visto l'inquadramento urbanistico-edilizio riportato negli elaborati del DPF, risulta coerente con gli strumenti urbanistici in vigore;
 6. di autorizzare fin d'ora le eventuali modifiche e integrazioni al DPF necessarie ai fini della procedura di ammissione al finanziamento provinciale, qualora non sostanziali e fermi restando la natura e la tipologia dell'intervento e l'importo complessivo dell'opera;
 7. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m. all'opera in argomento è attribuito il CUP D63G26000010007;
 8. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata:

- Documento preliminare per il finanziamento datato agosto 2026, in formato digitale (prot. n. 364005/2026)

LA SEGRETARIA GENERALE
Lorenza Moresco

IL PRESIDENTE
Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). Le firme autografe sono sostituite dall'indicazione a stampa dei nominativi dei responsabili (art. 3 D. Lgs. 39/1993).